



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali".

Rep. Atti n. 125 25 luglio 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 25 luglio 2019

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni la facoltà di promuovere e di sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

CONSIDERATO:

- che talune malattie animali, quali la peste suina africana e l'influenza aviaria ad alta patogenicità, rappresentano una minaccia per l'attività zootecnica dell'intera Unione, per le quali è opportuno valutare i rischi sanitari potenziali al fine di disporre misure preventive;
- che l'esperienza passata nella gestione delle epidemie da virus influenzale ad alta patogenicità e la peste suina africana in Sardegna ha dimostrato che le misure di prevenzione e controllo delle malattie devono essere adottate immediatamente per prevenire l'introduzione e limitarne la diffusione e che è necessario individuare, in tempo di pace, le misure atte a ridurre il rischio di introduzione e diffusione da applicarsi sul territorio nazionale tenendo conto dei diversi fattori di rischio;
- che l'influenza aviaria e la peste suina africana destano particolare preoccupazione nell'intera Unione europea visti i danni di natura sanitaria e commerciale che esse comportano alla filiera zootecnica tanto da essere state categorizzate malattie per le quali è richiesto un immediato intervento nonché una completa eradicazione nei territori colpiti;
- che attività di sorveglianza riveste un'importanza nei confronti della peste suina africana quale mezzo per rilevare quanto prima l'eventuale ingresso sul territorio nazionale della PSA tramite i selvatici e consentire quindi la rapida adozione di misure di contenimento ed eradicazione;
- che l'attuale situazione epidemiologica nell'Est Europa, dove la peste suina africana ha coinvolto sia i suini domestici che i cinghiali e che rappresenta motivo di preoccupazione per l'Italia;



AP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- che l'introduzione della peste suina africana in Italia per contiguità da cinghiali infetti non appare probabile nel prossimo futuro visto che il "fronte endemico" non ha ancora coinvolto i paesi direttamente confinanti con l'Italia (es. Austria, Slovenia), che formano un cuscinetto di sicurezza e che il rischio più imminente appare legato al citato "fattore umano";
- che un'elevata densità di cinghiali in una determinata area può rappresentare uno dei fattori di rischio di diffusione della peste suina africana e che, pertanto, occorre procedere ad adottare misure straordinarie di contenimento con l'obiettivo di ridurre numericamente la popolazione dei cinghiali mediante l'utilizzo di strategie mirate e condivise con tutte le istituzioni a diverso titolo coinvolte;

RITENUTO:

- necessario dar seguito a quanto raccomandato dalla Commissione europea a tutti gli Stati membri di rafforzare le attività di sorveglianza passiva sui cinghiali nelle aree a più elevato rischio di introduzione attraverso gli animali e tenendo in considerazione il "fattore umano", a seguito del contatto diretto di alimenti/materiali contaminati veicolati da trasportatori, turisti, lavoratori stranieri, viaggiatori;
- necessario dare seguito a quanto previsto dalla decisione di esecuzione 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018, concernente misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e, in particolare dell'articolo 3, che prevede l'individuazione da parte degli Stati membri delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI nelle aziende nonché l'adozione di una sorveglianza per monitorare le situazioni epidemiologiche e per stabilire nelle predette aree l'applicazione di misure di riduzione del rischio, di sensibilizzazione e di biosicurezza;

VISTA la nota del 12 giugno 2019, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo;

VISTA la nota del 17 giugno 2019, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha partecipato alle Regioni e alle Province autonome la suddetta proposta con contestuale richiesta di assenso tecnico;

VISTA la nota del 4 luglio 2019 con cui è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 luglio 2019, annullata con nota del 10 luglio 2019 in quanto le Regioni (nota del 9 luglio 2019) hanno comunicato l'assenso tecnico sul testo, condizionandolo ad alcune proposte di modifica;

VISTA la nota del 10 luglio 2019 con la quale il Ministero della salute, in accoglimento delle proposte di modifica delle Regioni, ha trasmesso il testo consolidato;

VISTA la nota del 10 luglio 2019 con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il testo nella versione definitiva, allegato A al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;



BR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

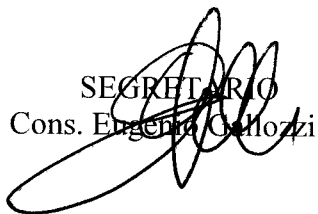
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di accordo indicato in oggetto;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali", nella versione diramata il 10 luglio 2019 e che, in Allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante.

AP

SEGRETARIO
Cons. Eugenio Giallozzi




IL PRESIDENTE
Sen. Erika Stefani

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SORVEGLIANZA E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER LE SEGUENTI MALATTIE: PESTE SUINA AFRICANA E INFLUENZA AVIARIA.

Allegato A

PESTE SUINA AFRICANA

Punti strategici

a. Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali

L'obiettivo è il tempestivo riscontro dell'infezione (*early detection*). La sorveglianza passiva su tutto il territorio nazionale sarà attuata attraverso la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti (inclusi i morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a pesti suine).

Il Ministero della salute, attraverso il Centro di riferimento per le pesti suine dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Perugia, attiva il servizio di segnalazione, con l'istituzione di un numero verde e la messa a punto di una applicazione di messaggistica che permetta, in caso di rinvenimento dei cinghiali morti, incidentati o parti di animale riconducibile a cinghiali, la trasmissione in tempo reale delle informazioni ivi compresa la georeferenziazione.

Le Regioni e le Province autonome stabiliscono con gli II.ZZ.SS competenti per territorio le modalità per la raccolta e gestione, la diagnosi e la distruzione in sicurezza delle carcasse o loro parti, anche attraverso l'adozione di una procedura sulla base delle proprie strutture e modelli organizzativi interni.

b. Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini.

In conformità a quanto previsto dal regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/1954, ogni caso sospetto è immediatamente segnalato al Servizio veterinario localmente competente che adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente.

c. Controllo numerico della popolazione di cinghiali.

Attuazione di un'azione coordinata, tra le Amministrazioni centrali e regionali, di gestione dei cinghiali indirizzata alla riduzione sia numerica sia spaziale attraverso l'attività venatoria, le azioni di controllo previste dalla normativa vigente (legge n. 157/92, art. 19) e le azioni programmabili nelle reti delle Aree Protette (Parchi Nazionali, Regionali, Oasi, Rifugi ecc.).

Azioni di controllo numerico delle popolazioni di cinghiale

Le Regioni e le Province autonome individuano attività di gestione della popolazione di cinghiali che comprendono anche misure di controllo numerico qualora si ravvedano una o più delle seguenti evidenze:

1. elevata frequenza di contatti tra popolazioni suine domestiche e cinghiali;
2. aumento del rischio di introduzione dell'infezione correlato a motivi di contiguità con aree a maggior rischio o infette;
3. rischio sanitario aumentato in conseguenza di accesso frequente di cinghiali in aree urbane e/o in zone di raccolta dei rifiuti.



Laddove necessario, il Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche (CEREP) fornisce supporto tecnico finalizzato alla gestione dei campioni derivanti dalle battute di caccia, in termini di numerosità e tipologia.

Le attività di controllo numerico del cinghiale devono contemplare almeno le seguenti azioni:

- a. ~~incentivazione della caccia in modalità singola o in girata~~ incentivazione delle tecniche di prelievo più efficaci ai fini della riduzione significativa della densità della popolazione selvatica di suddetto suide;
- b. identificazione di aree delimitate da barriere geografiche naturali o artificiali in cui promuovere il controllo della specie per realizzare una discontinuità geografica e rendere attuabile il principio di regionalizzazione;
- c. promozione della creazione di centri di lavorazione della carne di cinghiale (anche da capi catturati in aree protette);
- d. divieto di alimentazione e abbeveramento artificiale non derogabili per motivi atmosferici;
- e. ~~divieto di movimentazione della specie su tutto il territorio nazionale~~ per la movimentazione della specie su tutto il territorio nazionale si applicano le misure previste per i suidi allevati;
- f. ~~divieto di introduzione della specie in ogni istituto faunistico (aree addestramento cani; aziende turistico venatorie ecc.)~~ Ogni Istituto Faunistico che introduce capi appartenenti alla specie nelle aree recintate di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (collegato ambientale) – articolo 7, deve munirsi di codice aziendale.

A tal fine, le Regioni e le Province autonome integrano se necessario i propri Piani di gestione della popolazione di cinghiali, di cui alla legge n. 157/92, e adottano opportune azioni finalizzate ad una reale stima numerica della popolazione di cinghiali presente sul proprio territorio.

d. Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende suinicole.

Le Regioni e le Province autonome intensificano le attività istituzionali per la verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende che vengono classificate in tre categorie sulla base del rischio, anche utilizzando, al fine di definire il livello di biosicurezza di tali aziende, le apposite check-list del sistema Classyfarm:

1. aziende non commerciali o familiari: i suini sono tenuti solo per la fase di ingrasso e sono destinati all'autoconsumo.
2. aziende commerciali (aziende da riproduzione e aziende da ingrasso): aziende che movimentano suini da vita e da macello e trasportano i prodotti suini al di fuori dell'azienda.
3. aziende allo stato brado o semi-brado: detengono i suini all'aperto in modo temporaneo o permanente.

e. Campagna di formazione ed informazione degli stakeholders

L'obiettivo generale è quello di fornire adeguata conoscenza della situazione epidemiologica, di aumentare la consapevolezza del rischio di introduzione della malattia e migliorare la preparazione nel riconoscere i sintomi riferibili alla peste suina africana.

Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, con la collaborazione degli II.ZZ.SS e delle associazioni degli allevatori, organizzano giornate di studio e di informazione sui criteri di biosicurezza e di prevenzione della malattia, attraverso un sistema di formazione a cascata.



Allegato B

INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ

Punti strategici

Nelle regioni ad alto rischio di cui al decreto interministeriale 14 marzo 2018, recante “Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, sono individuate zone a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1136, distinte in:

- a) zone ad alto rischio di introduzione e di diffusione, denominate Zone A;
- b) zone ad alto rischio di introduzione e di maggiore diffusione, denominate Zone B.

Misure da applicare nelle Zone A

a) divieto di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame, salvo eventuali deroghe rilasciate alle condizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni, recante: “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile”, allegato A). Per quanto riguarda il settore rurale valgono le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 25 giugno 2010;

b) sulla base della situazione epidemiologica, in attuazione della predetta decisione n. 2018/1136, il Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie, può:

- i) vietare l'allevamento all'aperto per periodi definiti; gli allevamenti, sia nuovi sia esistenti situati in tale area, devono disporre di una superficie idonea a mantenere i volatili al chiuso nel periodo a rischio. *A tal fine, solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale.* Gli allevamenti preesistenti devono adeguarsi entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
- ii) sospendere la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
- iii) vietare l'utilizzo dei richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi di cui al Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 21498/2018;
- iv) autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da aziende nelle quali sono allevati separatamente e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati a meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono essere rappresentativi di ogni unità produttiva.

Misure da applicare nelle Zone B

- a) divieto di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame;
- b) divieto di costruzione di nuovi allevamenti avicoli all'aperto, compresi quelli di selvaggina da penna da ripopolamento, comprese le riconversioni. Negli allevamenti all'aperto già esistenti, sulla base della situazione epidemiologica e nei periodi ritenuti più a rischio *individuati dal Ministero della salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria – IZS delle Venezie*, legati ai flussi migratori o altri fattori di rischio, deve essere garantito l'allevamento al chiuso degli animali. *A tal fine, solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale.*



Gli allevamenti preesistenti devono adeguarsi entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

c) Sulla base della situazione epidemiologica, il Ministero della salute, sentito il Centro di Riferenza Nazionale per l'influenza aviaria – IZS delle Venezie, può:

- i) sospendere la concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
- ii) vietare l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame;
- iii) vietare l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
- iv) vietare l'utilizzo dei richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi di cui al dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 21498/2018;
- v) autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da aziende nelle quali sono allevati separatamente e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono provenire da ogni unità produttiva.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale 14 marzo 2018, per la regolamentazione delle autorizzazioni di nuovi insediamenti nelle Zone A e B di allevamenti di avicoli si deve tenere conto del censimento di tutti gli insediamenti avicoli nonché:

- della distanza del nuovo insediamento rispetto agli esistenti; tale misura varia in funzione di:
 - 1. specie allevata;
 - 2. durata del ciclo produttivo;
 - 3. durata del vuoto biologico per specie allevata.

Per la valutazione di compatibilità ambientale degli insediamenti avicoli finalizzata alla corretta gestione del territorio, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 13 dicembre 2018, di modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, relativamente all'obbligo del rispetto della distanza minima di 500 metri tra nuovi insediamenti produttivi avicoli (con ciò intendendosi anche le riconversioni di allevamenti di altre specie animali ad avicoli) ed impianti (di biogas) che ricevono/utilizzano pollina, si dovrà tenere conto almeno dei seguenti parametri:

- densità di allevamenti in una determinata area;
- specie allevata;
- capacità dell'allevamento in peso vivo

